



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE POLO 2
Via Messina, 2 - 73042 CASARANO (LE) Tel. 0833514409 Fax. 0833599881 C.F. 90018380759
E-mail: leic860006@istruzione.it Pec: leic860006@pec.istruzione.it
Sito web: www.casaranopolo2.gov.it

Regolamento “Comitato di valutazione”

Premessa

Il comitato per la valutazione dei docenti è istituito ai sensi dell'articolo 11 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

Il collegio docenti e il consiglio di istituto sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle persone che saranno chiamate a far parte del Comitato di valutazione.

La funzione valutativa del dirigente scolastico prevista dalla L. 107/2015 integra le funzioni dirigenziali (vedi D.Lgvo 165/2001 art. 25) di *valorizzazione delle risorse umane* e di *assicurazione della qualità dei processi formativi* garantendo l'efficacia formativa, l'attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti e rispondendo dei risultati del servizio.

Finalità

Il presente regolamento persegue l'obiettivo di trasformare l'elezione del comitato e il processo di valutazione del merito in un'effettiva opportunità di crescita del sistema, innescando una co-partecipazione generale da parte dell'intera comunità e coinvolgendo tutti al miglioramento dell'organizzazione.

Le finalità che si vogliono attribuire al processo sono essenzialmente il miglioramento complessivo del servizio e lo sviluppo professionale.

La valorizzazione del merito deve garantire il più possibile un clima collaborativo e partecipativo.

Composizione, modalità di scelta dei componenti

- il Comitato di valutazione è istituito presso l'Istituto Comprensivo “Polo 2” di Casarano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri;
- durerà in carica tre anni scolastici: 2018/19, 2019/20, 2020/21;
- è presieduto dal dirigente scolastico;
- i componenti dell'organo sono: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
- Nella 1^a riunione è prevista la nomina da parte del presidente di un segretario del comitato con il compito di redigere il verbale delle riunioni che sarà firmato dal presidente e dal segretario stesso e riportato su apposito registro a pagine numerate da conservare agli atti della scuola.
- Essendo l'istituto un COMPrensIVO, è opportuno assicurare la rappresentanza dei docenti dei diversi settori presenti (infanzia, primaria, secondaria di I grado) ovvero un rappresentante/docente per settore.
- La scelta dei membri docenti in seno al collegio dei docenti avviene con la modalità di votazione a scrutinio segreto con l'espressione di 1 preferenza.
- Sono ammesse autocandidature o proposte di candidature.
- La scelta del membro docente del Consiglio d'istituto può avvenire non necessariamente

nell'ambito del Consiglio, in quanto la "rappresentanza" può essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti anche all'esterno del Consiglio. In tal senso, anche al fine di garantire la rappresentanza dei settori infanzia, primaria e secondaria è opportuno che il consiglio scelga un docente del settore non ancora rappresentato dopo l'elezione dei componenti nel Collegio dei Docenti.

- Il consiglio di istituto sceglie i rappresentanti dei genitori prioritariamente fra quelli eletti nel consiglio e in alternativa fra i rappresentanti dei genitori eletti in seno ai consigli di intersezione, interclasse e classe o nell'organo di garanzia. Per evitare la decadenza dalla carica in quanto non appartenente alla componente scolastica, tenuto conto della durata triennale dell'incarico, è opportuna la scelta di genitori i cui figli permangono alunni della scuola per almeno un triennio.
- Le modalità di scelta dei genitori, nel rispetto di quanto affermato nei punti precedenti, sono essenzialmente le seguenti:
 1. Autocandidatura o proposta di candidatura
 2. Votazione a scrutinio segreto con l'espressione di 1 preferenza.

Costituzione e insediamento, Convocazione, validità delle convocazioni e delle deliberazioni del Comitato

- A composizione completata, il dirigente scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato mediante decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali.
- Il dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento.

Il comitato è convocato dal presidente:

- in periodi programmati per **individuare i criteri** per la valorizzazione dei docenti, i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell'art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 come novellato dal comma 129 dell'art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015
- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità in relazione alla **valutazione del servizio** di cui all'art.448 del D.Lgs 297/94 e all'esercizio delle competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 D.Lgs 297/94.
- La convocazione del comitato deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.
- La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo e mediante pubblicazione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, la pubblicazione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del comitato.
- La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del comitato.
- Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario, riportato su apposito registro a pagine numerate.
 - Le sedute del Comitato per la definizione dei criteri di attribuzione del bonus sono valide con la presenza della sola maggioranza dei suoi componenti effettivamente nominati (quorum strutturale), mentre per quanto attiene al quorum deliberativo resta valido quanto previsto per la generalità degli OO.CC. al comma 3 dell'art. 37 del Testo Unico: "le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente". In caso di parità, prevale il voto del presidente.
- Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

- Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che l'astensione non può essere considerata una manifestazione di "volontà valida".

Compiti del comitato

- **individua i criteri** per la valorizzazione dei docenti, i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell'art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 come novellato dal comma 129 dell'art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015;
- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;
- in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all'art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

Linee di indirizzo per la formulazione dei criteri

- Il comitato individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base delle aree esplicitate dalla legge 107/2015 (Comma 129). Nell'adozione dei criteri valutativi il Comitato è quindi pienamente autonomo e opera senza formali vincoli. È opportuno, in ogni caso che venga attivato un coinvolgimento della comunità scolastica nel suo complesso.
- Le aree di valutazione sono quelle indicate dalla legge nelle lettere a),b),e c) dell'art.11. Il Comitato opererà su tutte e tre le aree di esercizio della professionalità. La valutazione del docente deve essere globale e scaturire dall'insieme delle tre aree.
- I criteri elaborati dal comitato devono essere coerenti con le competenze indicate nell'art. 27 del CCNL nonché nel 3° comma dell'art. 448 del D.Lgs 297/94.
- La scelta dei criteri deve essere coerente con il PTOF 2019/21 e quindi con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo emersi nel RAV e nel PdM d'Istituto.
- Sarà il Dirigente Scolastico ad individuare i destinatari del bonus sulla base dei criteri espressi dal Comitato, nonché "sulla base di una motivata valutazione" (comma 127).

Pubblicità degli atti

- La pubblicità degli atti del comitato deve avvenire mediante pubblicazione all'albo di istituto, della copia integrale - sottoscritta dal presidente e dal segretario - del testo delle deliberazioni adottate dal comitato stesso.
- La pubblicazione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del comitato. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
 - Ove si rendesse necessario potrebbe essere prevista una revisione annuale del presente Regolamento, con eventuali modifiche e integrazioni.
 - Il presente Regolamento sarà presentato al Consiglio di Istituto per l'inserimento nel Regolamento di Istituto.